

AUB SCUOLA UCRAINA DI BALLETO SRL



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D.LGS. N. 231/2001

Approvato con verbale dell'Amministratore Unico in data 16/03/2021

Aggiornato il 22/03/2022 - REV. 1

Aggiornato il 07/05/2024 – REV. 2

Aggiornato il 26/05/2026 – Rev. 3

PARTE GENERALE

Sommario

1. INTRODUZIONE	3
1.1 Principi generali che hanno ispirato il lavoro di adozione del Modello	3
1.2 Finalità del Modello.....	4
1.3 Struttura del Modello.....	4
1.4 I destinatari del Modello	5
1.5 Modifiche ed integrazioni del Modello	5
2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E CONTROLLO	6
2.1 Il Decreto Legislativo 231/2001.....	6
2.2 Le sanzioni previste dal Decreto: articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14	8
2.3 I requisiti per escludere la responsabilità amministrativa dell'ente	11
3. IL MODELLO 231 IN AUB SCUOLA UCRAINA DI BALLETO SRL	12
3.1 L'attività, la struttura organizzativa e i presupposti del Modello	12
3.2 La mappa delle attività a rischio.....	13
3.3 Il Codice Etico.	14
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.	15
4.1 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza.	15
4.2 Composizione, durata e compensi dell'Organismo di Vigilanza.	16
4.3 Requisiti di eleggibilità, cause di decadenza e sospensione.	16
4.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza.	19
4.5 Modalità e periodicità di riporto agli Organi Societari.....	19
4.6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.....	20
4.6.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi	20
4.6.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali.....	21
4.6.3 Sistema delle deleghe e dei poteri aziendali.....	22
5. IL SISTEMA DISCIPLINARE.....	22
5.1 Principi generali.....	22
5.2 Personale dipendente	23
5.3 Amministratori.	24
5.4 Soggetti esterni.	25
6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO.....	25
6.1 Formazione del personale.....	26

6.2 L'aggiornamento del Modello.....	26
--------------------------------------	----

1. INTRODUZIONE

1.1 Principi generali che hanno ispirato il lavoro di adozione del Modello

AUB Scuola Ucraina di Balletto srl (di seguito anche la “Società” o AUB), sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell’immagine propria nonché delle aspettative dei propri soci e dei propri dipendenti, ha ritenuto opportuno analizzare e rafforzare tutti gli strumenti di controllo già adottati e, conseguentemente, apportare gli adeguamenti richiesti procedendo all’attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, previsto dal D.Lgs. 231/2001 (di seguito anche il “Modello”).

Il presente documento, corredato di tutti i suoi Allegati, illustra il Modello adottato dal dall’Amministratore Unico di AUB Scuola Ucraina di Balletto srl con verbale del 16/03/2021, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto” o il “D.Lgs. 231/2001”).

Così come riportato nel presente documento, il Modello rappresenta il sistema di regole organizzative, operative e di controllo che disciplinano l’attività e i comportamenti della Società per prevenire i reati e gli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del Decreto.

AUB Scuola Ucraina di Balletto srl è una società che può essere definita una micro entità sia in ragione del fatturato che del numero di dipendenti e collaboratori (meno di 15).

La società non è organizzata e divisa in settori di attività dotati di autonomia di spesa e quindi di proprio budget. L’intero budget è gestito dall’Amministratore Unico il quale ha rilasciato soltanto una delega specifica al responsabile amministrativo per alcune delle ordinarie attività di tesoreria.

Ne risulta quindi una società i cui processi di gestione e decisionali sono molto semplificati e dinamici. Conseguentemente anche il controllo risulta essere molto semplificato.

L’intenzione della società di richiedere alla Regione Lombardia il riconoscimento del

Diploma rilasciato al termine del corso di studi agli allievi (l'accreditamento), hanno determinato la società stessa ad adottare il presente modello ai sensi del Decreto legislativo 231/2001. L'accreditamento è stato riconosciuto nell'anno 2024 ed è stato successivamente rinnovato.

1.2 Finalità del Modello

Con l'adozione del presente Modello, l'Azienda si propone di perseguire le seguenti finalità:

- ribadire che ogni condotta illecita è fortemente condannata e mai giustificata dalla Società, anche se ispirata ad un supposto interesse sociale ed anche se la Società sia apparentemente in condizione di trarne vantaggio o averne interesse;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di AUB Scuola Ucraina di Balletto srl e, in particolare, nelle aree individuate "a rischio" di commissione dei reati, la consapevolezza dell'obbligo di dover rispettare le regole aziendali e di poter incorrere, in caso di violazione delle medesime, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti e di sanzioni penali-amministrative irrogabili all'azienda;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di stretto controllo e monitoraggio sulle aree di attività sensibili, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

1.3 Struttura del Modello

Il presente documento si compone di due sezioni:

Parte Generale: descrive i contenuti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, illustra i reati che determinano la responsabilità amministrativa della Società, le possibili sanzioni, le condizioni per l'esenzione della responsabilità, descrive il modello di controllo interno e di organizzazione e gestione specifico della Società (modalità di costruzione, diffusione e aggiornamento), identifica la struttura, i ruoli e le responsabilità dell'Organismo di Vigilanza e illustra il sistema disciplinare interno finalizzato a sanzionare il mancato rispetto delle regole previste dal Modello stesso.

Parte Speciale: descrive l'elenco dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi

del D.Lgs. 231/2001

Costituiscono parte integrante del Modello i seguenti allegati:

- il Codice Etico della Società;
- il Codice Disciplinare;
- l'analisi dei Rischi;
- le procedure operative adottate, ad oggi, nelle aree ritenute più sensibili nella prospettiva della responsabilità amministrativa della Società;

1.4 I destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano agli Amministratori, ai Soci e a tutti i dipendenti, ai consulenti e a coloro che collaborano stabilmente con la Società e a tutto il personale della Società ed in particolare a coloro che svolgono, anche di fatto, le attività a rischio ai sensi del Decreto.

I collaboratori esterni, i fornitori, i consulenti, e gli eventuali partner commerciali di AUB Scuola Ucraina di Balletto srl sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici adottati ed esplicitati nel Codice Etico della Società anche attraverso la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali.

Specularmente, AUB Scuola Ucraina di Balletto srl selezionerà i propri fornitori, soci, partner commerciali verificando che in capo ai medesimi non esistano precedenti specifici per responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto 231/2001, chiedendo loro di autocertificare l'incensuratezza o meno ai sensi del Decreto.

1.5 Modifiche ed integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto) la sua adozione, così come le successive modifiche e integrazioni, sono rimesse alla competenza dell'Amministratore Unico. In particolare è demandato all'Amministratore Unico della Società, di integrare il presente Modello con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, possano essere ulteriormente collegate all'ambito di applicazione del Decreto 231, anche, se del caso, con la consulenza dell'OdV.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI GESTIONE E CONTROLLO

2.1 Il Decreto Legislativo 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, disciplina la *“responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato”*, che si applica agli enti dotati di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il Decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa degli Enti in aggiunta alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo (art. 5, 1° comma del Decreto).

Secondo la disciplina introdotta dal Decreto, infatti, gli Enti possono essere ritenuti responsabili per alcuni reati, tassativamente indicati, nella forma consumata o tentata, nell’interesse o a vantaggio degli stessi Enti e a prescindere dal conseguimento degli stessi, sia da coloro che, in posizione apicale, rivestano, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, sia da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi (questo il contenuto dettato dall’art. 5, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 231/2001).

Come meglio precisato in seguito, l’esclusione della predetta responsabilità può essere riconosciuta all’Ente che abbia adottato, ed efficacemente attuato, un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la realizzazione di reati e di illeciti amministrativi, in virtù di quanto separatamente previsto dal Decreto stesso per gli apicali ex art. 6, 1° comma e, per i dipendenti o le persone sottoposte all’altrui direzione e vigilanza, ex art. 7, 1°, 2° e 3° comma.

In base al Decreto, l’Ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i fatti costituenti reato espressamente richiamati da specifiche disposizioni normative entrate in vigore prima della commissione dei fatti stessi, rispettando così il principio di legalità vigente in materia penale e prescritto dalla Costituzione all’art. 25.

Nel corso degli anni si è assistito ad un progressivo ampliamento del novero dei reati e degli illeciti con riferimento ai quali si applica la normativa in esame, ampliamento che

continua di anno in anno.

Le fattispecie richiamate dal D.Lgs. n. 231/2001 possono essere comprese, per comodità espositiva, nei seguenti macrogruppi di reati, rimandando alla PARTE SPECIALE per l'elenco analitico di tutte le fattispecie:

1. reati contro la Pubblica Amministrazione, come la corruzione, la concussione, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, il traffico di influenze illecite, la truffa aggravata ai danni di enti pubblici, le malversazioni di denaro pubblico;
2. delitti informatici, quali l'accesso abusivo a sistemi informatici o telematici, l'alterazione della altrui firma digitale;
3. reati di criminalità organizzata, come l'associazione per delinquere di stampo mafioso o l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la persona;
4. falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
5. frode informatica con sostituzione dell'identità digitale;
6. delitti contro l'industria e il commercio, come la frode in commercio;
7. reati societari, come le false comunicazioni sociali, l'infedeltà patrimoniale, l'illecita ripartizione degli utili, la cosiddetta corruzione tra privati (art. 2635 c.c. modificato dal DLgs. 38/2017) nonché di istigazione alla corruzione tra privati (introdotto all'art. 2635 bis c.c. sempre dal DLgs. 38/2017);
8. reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
9. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
10. delitti contro la personalità individuale come la riduzione in schiavitù, prostituzione minorile, l'intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro (reato introdotto all'art. 603 bis c.p. dalla L. 199/2016), pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, adescamento di minorenni;
11. abusi di mercato, e specificatamente l'*insider trading* e la manipolazione del mercato;
12. reati di lesioni e omicidio colposi commessi con violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro;
13. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ivi compreso l'autoriciclaggio;
14. indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di altri metodi di pagamento;
15. reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea;
16. reati di violazione del diritto d'autore;
17. reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, ovvero il delitto di cui all'art. 377 bis c.p.;

18. reati ambientali;
19. reati transnazionali;
20. reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, come l'occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto o non rinnovato, revocato o annullato; procurato ingresso illecito dello straniero nel territorio dello Stato e favoreggiamento della permanenza clandestina dello straniero nel territorio dello stato;
21. reati commessi con finalità di razzismo e xenofobia;
22. frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
23. reati Tributari (introdotti dal Decreto Fiscale 2019) quali la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) o mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000), l'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000), l'occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000), la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000), dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 75/2020), di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020) e di indebita compensazione);
24. contrabbando;
25. reati contro il patrimonio culturale e riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
26. delitti contro gli animali.

Tali reati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente avente sede principale nel territorio italiano anche se commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto e nei limiti e alle condizioni previsti dal codice penale sub artt. 7, 8, 9 e 10 per i reati commessi all'estero dallo straniero ai danni dello Stato italiano o dal cittadino italiano.

2.2 Le sanzioni previste dal Decreto: articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14

Il Decreto prevede a carico degli Enti, in conseguenza della commissione o tentata commissione (l'art. 26 del decreto riproduce la disciplina del delitto tentato di cui all'art. 56 c.p.) dei reati sopra menzionati, una serie predeterminata e articolata di sanzioni classificabili in quattro tipologie:

- 1 **sanzioni pecuniarie** (artt. 9, 10, 11 e 12 del Decreto): si applicano ogniquale volta venga

accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice attraverso un sistema basato su *quote* dal valore predeterminato. Nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato, nonché del valore da attribuire ad esse, il Giudice stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, come prevede l'art. 11 del Decreto analogamente a quanto è chiamato a fare il Giudice nell'irrogare le pene principali valutando il fatto alla stregua dei parametri di cui all'art. 133 c.p.;

2 **sanzioni interdittive** (artt. 13, 14, 15 e 16 del Decreto): possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità, allorquando l'ente abbia tratto dal reato un profitto di considerevole entità. Si traducono:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano, secondo quanto prevede l'art. 17 del Decreto, (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia, congiuntamente:

- i. risarcito il danno o lo abbia riparato;
- ii. eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- iii. messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- iv. eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando Modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Le sanzioni interdittive si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni, ex art. 13 del Decreto:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive, secondo il regime ordinario stabilito dall'art. 13, comma 2 del Decreto, hanno durata non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni.

Si rileva, per inciso, che la L. 9 gennaio 2019 n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici) ha inasprito la durata delle sanzioni interdittive, come *ab origine* disciplinata, per reati presupposto previsti dall'art. 25, commi 2 e 3 del Decreto, ossia dei reati contro la Pubblica Amministrazione reputati di maggior allarme sociale.

In particolare, il comma 5 dell'art. 25 del Decreto, come modificato dalla L. n. 3/2019, sancisce che, nel caso di condanna per le predette ipotesi di reato, le sanzioni interdittive abbiano una durata :

- non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto;
- non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto;

Ai sensi del comma 5 bis dell'art. 25 del Decreto, introdotto dalla L. n. 3/2019, l'inasprimento delle sanzioni interdittive in relazione ai reati presupposto succitati non avrà luogo, ritrovando applicazione, di conseguenza, il regime ordinario previsto dall'art. 13, comma 2 del Decreto, qualora prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

- 3 **Confisca del prezzo o del profitto del reato** (art. 19 del Decreto): consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato e sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.
- 4 **Pubblicazione della sentenza di condanna** in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale (art. 18 del Decreto). Può essere inflitta come pena accessoria nel caso in cui vengano irrogate sanzioni interdittive.

2.3 I requisiti per escludere la responsabilità amministrativa dell'ente

Il Decreto prevede, all'articolo 6, che gli Enti non rispondono del reato commesso nel loro interesse o vantaggio da uno dei soggetti apicali qualora siano in grado di provare:

- I. di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi;
- II. di aver affidato ad un proprio organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento (cosiddetto Organismo di Vigilanza di cui infra);
- III. che la commissione del reato da parte dei soggetti apicali si è verificata solo a seguito dell'elusione fraudolenta del predisposto modello di organizzazione e gestione;
- IV. che la commissione del reato non è stata conseguente ad una omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In tale ipotesi, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto, l'adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione e gestione volto alla prevenzione dei reati della specie di quello verificatosi ha, di per sé, efficacia esimente da responsabilità per l'Ente.

Ai sensi degli articoli 12 e 17 del Decreto l'adozione di un modello di organizzazione e gestione rileva, oltre che come possibile esimente per l'Ente dalla responsabilità amministrativa se idoneamente adottato prima della commissione del fatto, anche, in via subordinata, ai fini della riduzione della sanzione pecuniaria e della inapplicabilità delle sanzioni interdittive, purché esso sia adottato in un momento anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e risulti idoneo a prevenire la commissione dei reati della specie di quelli verificatisi. Ulteriore condizione: la messa a disposizione del profitto conseguito ai fini della confisca.

Gli elementi qualificanti del modello di organizzazione e gestione di un Ente, ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 del Decreto, sono:

- i) mappa delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto (gap analysis o analisi del rischio reato);
- ii) protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire (protocolli operativi);
- iii) obblighi di informazione da parte dei responsabili delle funzioni aziendali nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento del Modello (cosiddetti flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza);
- iv) sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni del Modello, al fine di garantirne l'efficace attuazione.

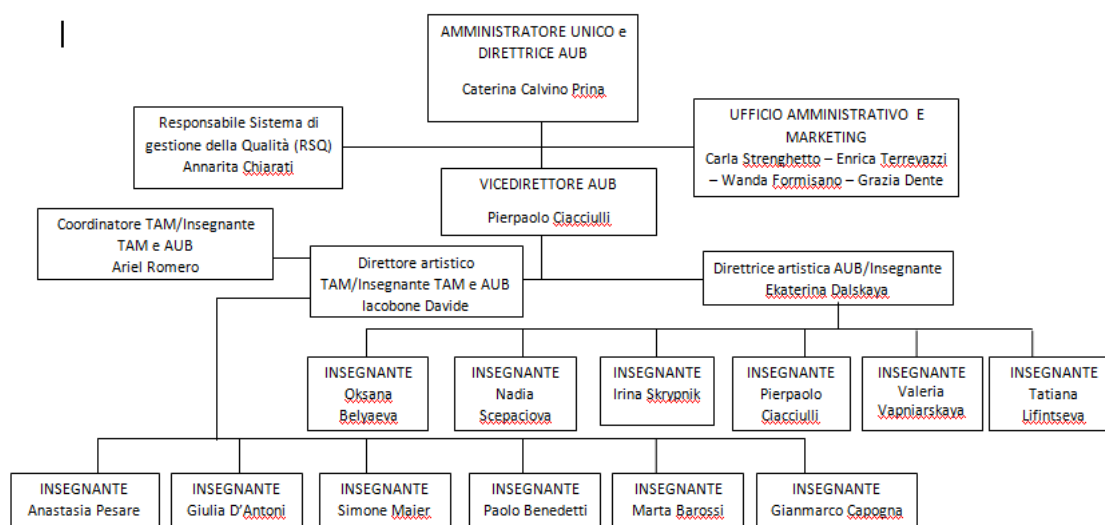
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo consiste, pertanto, in un insieme di regole comportamentali e di principi di controllo volti alla prevenzione della realizzazione dei comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del Decreto e a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della legge ed in una serie di meccanismi di segnalazione e comunicazione delle intervenute violazioni alle suddette regole e principi.

3. IL MODELLO 231 IN AUB SCUOLA UCRAINA DI BALLETO SRL

3.1 L'attività, la struttura organizzativa e i presupposti del Modello

AUB Scuola Ucraina di Balletto srl è una realtà imprenditoriale costituita nell'anno 2007 con lo scopo di insegnare ed esercitare la danza in tutte le sue forme con particolare attenzione verso la danza classica e le relative attività culturali ad essa collegate, quali canto, musica in genere, recitazione, coreografia e scenografia.

AUB Scuola Ucraina di Balletto srl, come già specificato, presenta una struttura organizzativa semplice, che può essere definita una micro entità sia in ragione del fatturato che del numero di dipendenti e collaboratori, come è possibile verificare dall'Organigramma riportato di seguito.



Ad oggi invero il sistema di controllo societario appare in uno stadio embrionale e basilare, in ragione anche del fatto che la struttura societaria è piuttosto semplice.

La decisione di adottare un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato presupposto, è un atto di responsabilità sociale che rientra nel quadro di un impegno più generale che la Società ha assunto sia nei confronti dei propri clienti, dipendenti, collaboratori, fornitori, concorrenti ed altri partner d'affari.

Conseguentemente, nella predisposizione del presente Modello si è tenuto innanzitutto conto della normativa vigente, delle prassi e delle procedure già esistenti in AUB Scuola Ucraina di Balletto srl.

L'intenzione della Direzione è quella di implementare e strutturare maggiormente l'impianto decisionale e di controllo, che infatti costituisce, un prezioso strumento a presidio della prevenzione di comportamenti illeciti in genere, inclusi quelli previsti dalla normativa specifica che dispone la responsabilità amministrativa degli enti.

3.2 La mappa delle attività a rischio

La mappatura delle attività a rischio ha preso avvio dall'analisi della documentazione disponibile e da approfondimenti tramite intervista all'Amministratore Unico, al fine di costruire un Modello il più possibile aderente agli specifici ambiti operativi e alla struttura organizzativa della società, con riferimento ai rischi di reato in concreto

prospettabili.

E' stata così effettuata una mappatura di tutta l'attività della Società, articolata sulla base dei processi e delle attività svolte, con evidenza dello specifico profilo di rischio e del sistema di controlli atti a prevenire i comportamenti illeciti, individuando gli interventi di miglioramento necessari per superare le carenze riscontrate e riportate nella *gap analysis*.

Considerate l'area di attività e la natura di AUB Scuola Ucraina di Balletto srl si ritiene che dei reati previsti fino ad oggi nel Decreto Legislativo 231/01 possano potenzialmente riguardare la Società quelli riportati di seguito:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25)
- Delitti informatici trattamento illecito dei dati (art. 24 –bis)
- Reati in materia societaria (art. 25 –ter)
- Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)
- Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 – septies)
- Reati contro il patrimonio: ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 – octies)
- Delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (art. 25 –novies)
- Induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies)
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies).
- Reati tributari (art. 25-quinquesdecies)
- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)
- Reati transazionali (L. 146/2006)

Relativamente agli altri reati ed illeciti previsti dal Dlgs 231/2001 si è ritenuto che la specifica attività svolta dalla Società non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Si è pertanto stimato esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello che nel Codice Etico, ove si vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i *partners* commerciali al rispetto dei valori di tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

3.3 Il Codice Etico.

Per quanto concerne le norme etico comportamentali, la Società ha adottato un

Codice Etico (Allegato 1), improntato alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001 ed ispirato alla sana, trasparente e corretta gestione della Società, che completa e integra il sistema dei poteri e i principi generali di controllo interno dell'azienda, inclusi i protocolli di decisione di cui al successivo paragrafo.

Il Codice Etico rende espliciti i fondamenti della propria cultura aziendale e i valori di riferimento dai quali fa derivare regole concrete di comportamento verso tutti i soggetti interni ed esterni, che hanno direttamente o indirettamente una relazione con AUB Scuola Ucraina di Balletto srl: i clienti, i soci e i collaboratori in primo luogo, ma anche i fornitori, i partner commerciali, gli enti pubblici e a partecipazione pubblica, i committenti in senso lato e l'ambiente in cui la Società opera.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

4.1 Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza.

Ai sensi del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento deve essere affidato ad un organismo interno all'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l'"Organismo di Vigilanza").

Le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza (di seguito, anche l'"Organismo") sono stati conferiti in AUB Scuola Ucraina Di Balletto srl ad un organo monocratico nominato dall'Amministratore Unico e avente caratteristiche di autonomia, indipendenza, professionalità necessarie per il corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni ad esso assegnate.

L'Organismo di Vigilanza è dotato di poteri di iniziativa e di controllo sulle attività della società, senza disporre di poteri gestionali e/o amministrativi.

L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle varie funzioni aziendali per l'espletamento dei suoi compiti di vigilanza e controllo.

Laddove ne ravvisi la necessità, in funzione della specificità degli argomenti trattati, può inoltre avvalersi di consulenti esterni che individua in professionalità specifiche e qualificate.

Per quanto concerne in particolare la materia della tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, l'Organismo potrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la

gestione dei relativi aspetti (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, Medico competente, ecc., ove presenti) e, più in generale, di quelle previste dalle normative di settore, *in primis* dal D. Lgs. n. 81/2008.

L'Organismo di Vigilanza, direttamente o per il tramite delle varie funzioni aziendali all'uopo designate, ha accesso a tutte le attività svolte dalla Società e alla relativa documentazione.

4.2 Composizione, durata e compensi dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è composto da un membro effettivo.

Al fine di assicurare l'operatività dell'Organismo di Vigilanza anche nei casi di sospensione ovvero di temporaneo impedimento del suo componente, la società dispone che sarà l'Amministratore Unico a farne le veci come componente supplente.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata stabilita dall'Amministratore Unico all'atto della nomina; in assenza di una specifica determinazione, l'Organismo di Vigilanza dura in carica per tutto il periodo in cui resta in carica l'Amministratore Unico che lo ha nominato.

La revoca del componente - fatti salvi i casi infra previsti - può avvenire unicamente nel caso di rilevanti inadempimenti nell'assolvimento dei suoi compiti.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto se viene a mancare, per dimissioni o decadenza, il suo componente. In tal caso l'Amministratore Unico provvede tempestivamente a nominare il nuovo membro, svolgendo egli stesso *ad interim* il ruolo di Organismo di Vigilanza nel periodo vacante.

L'Amministratore Unico delibera il compenso spettante al componente dell'Organismo di Vigilanza per lo svolgimento delle relative funzioni.

All'Organismo di Vigilanza compete altresì il rimborso delle spese vive e documentate sostenute per l'espletamento delle funzioni.

4.3 Requisiti di eleggibilità, cause di decadenza e sospensione.

1) Requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza

Fermi restando i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza disposti dalla

normativa vigente, l'Organismo di Vigilanza dovrà essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti di onorabilità, secondo i quali non possono essere eletti componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali:

- siano stati condannati, con sentenza irrevocabile anche se a pena condizionalmente sospesa, ai sensi dell'art. 163 c.p. fatti salvi gli effetti della riabilitazione, per i reati per i quali è applicabile il D.Lgs. 231/2001; reati in materia di crisi d'impresa e di insolvenza; delitti fiscali. Per sentenza di condanna si intende anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., fatti salvi gli effetti della declaratoria giudiziale di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma secondo, c.p.p.;
- abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società o enti nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- abbiano subito l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che determinano la perdita temporanea dei requisiti di idoneità o l'interdizione temporanea allo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari o società con azioni quotate, ai sensi del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F) o del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B).

2) Cause di decadenza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, successivamente alla loro nomina, decadono da tale carica, qualora:

- si accerti che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento definitivo successivo alla nomina (compresa la sentenza emessa ai sensi dell'art. 63 del Decreto e dell'art. 444 e seguenti c.p.p.), le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- si accerti che siano stati condannati, con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), anche se a pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 163 c.p. per uno dei seguenti reati: reati per i quali è applicabile il D.Lgs. 231/2001; reati in materia di crisi d'impresa e di insolvenza; delitti fiscali;
- abbiano subito l'applicazione in via definitiva delle sanzioni amministrative accessorie che determinano la perdita temporanea dei requisiti di idoneità o l'interdizione temporanea allo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari o società con azioni quotate, ai sensi del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.) o del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.).

In tali casi l'Organismo di Vigilanza deve comunicare all'Amministratore Unico, sotto la propria piena responsabilità, il sopravvenire di una delle cause sopra elencate di decadenza.

L'Amministratore Unico, anche in tutti gli ulteriori casi in cui venga direttamente a conoscenza del verificarsi di una causa di decadenza, fermi gli eventuali provvedimenti da assumersi ai sensi di legge, provvederà alla dichiarazione di decadenza dell'interessato dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza.

3) Cause di sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza, quelle di seguito riportate:

- si accerti, che i componenti dell'Organismo di Vigilanza hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate, con provvedimento non definitivo (compresa la sentenza emessa ai sensi 4 l riferimento è ai reati previsti dal R. D. n. 267/1942 e ai reati previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D. Lgs. n. 14/2019) le sanzioni previste dall'art. 9 del medesimo Decreto, per illeciti commessi durante la loro carica;
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza siano stati condannati con sentenza non definitiva successiva alla nomina, anche a pena sospesa condizionalmente ai sensi dell'art. 163 c.p. (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) per uno dei seguenti reati: reati per i quali è applicabile il D.Lgs. 231/2001; reati in materia di crisi d'impresa e di insolvenza⁵ ; delitti fiscali
- il rinvio a giudizio per uno dei reati menzionati al precedente punto;
- l'applicazione in via non definitiva in capo ai componenti dell'Organismo di Vigilanza delle sanzioni amministrative accessorie che determinano la perdita temporanea dei requisiti di idoneità o l'interdizione temporanea allo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari o società con azioni quotate, ai sensi del D.Lgs. 58/1998 (T.U.F.) o del D.Lgs. 385/1993 (T.U.B.).

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono comunicare all'Amministratore Unico, sotto la propria responsabilità, il sopravvenire di una delle cause di decadenza di cui sopra; in tali casi l'Amministratore Unico dispone la sospensione della qualifica di membro dell'Organismo di Vigilanza. L'Amministratore Unico in ogni caso, qualora venga comunque a conoscenza del verificarsi di una delle cause di sospensione dianzi citate, fermi gli eventuali provvedimenti da assumersi ai sensi di legge, provvederà a dichiarare la sospensione del soggetto, nei cui confronti si è verificata una delle cause di cui sopra, dalla carica di componente dell'Organismo di Vigilanza. Fatte salve diverse previsioni di legge e regolamentari, la sospensione non può durare oltre sei mesi,

trascorsi i quali l'Amministratore Unico decide se revocare il soggetto dalla sua carica. Il componente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni.

4.4 Compiti dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esecuzione della sua attività ordinaria, vigila in generale:

- 1) sul funzionamento, sull'efficienza, efficacia ed adeguatezza del Modello nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti per i quali è applicabile il D. Lgs. 231/2001;
- 2) sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari, rilevando la coerenza e gli eventuali scostamenti dei comportamenti attuati, attraverso l'analisi dei flussi informativi e le segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni aziendali;
- 3) sull'aggiornamento del Modello, del Codice Etico e del procedimento di mappatura del rischio ai fini della individuazione di nuove aree sensibili, formulando proposte agli Organi Societari competenti, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento ovvero si rendano opportune o necessarie (anche ai sensi dell'art. 30, quarto comma, D. Lgs. n. 81/2008) modifiche e/o integrazioni in conseguenza di significative violazioni delle prescrizioni del Modello stesso, significativi mutamenti dell'assetto organizzativo e procedurale della società, nonché novità legislative in materia quali, a titolo esemplificativo, l'introduzione di nuovi illeciti presupposto;
- 4) sull'attuazione e aggiornamento del piano di formazione del personale proprio in materia di presupposti della responsabilità amministrativa e di eventuali nuovi illeciti presupposto;
- 5) sul puntuale adempimento dell'obbligo di informazione nei confronti dell'Organismo da parte delle funzioni aziendali a ciò chiamate ex art. 6, comma 2, lett. d) del Decreto;
- 6) sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento di irrogazione di un'eventuale sanzione disciplinare a seguito dell'accertata violazione del Modello e del Codice Etico da parte di propri dipendenti e/o apicali ex art. 6, comma 2, lett. e) del Decreto;
- 7) sulle segnalazioni di condotte illecite allo stesso pervenute ai sensi del Dlgs 24/2023 (Whistleblowing).

4.5 Modalità e periodicità di riporto agli Organi Societari.

L'Organismo di Vigilanza in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno, ovvero se richiesto, riferisce all'Amministratore Unico circa il funzionamento del Modello, l'osservanza del Codice Etico, l'esito della sua attività di vigilanza di cui al paragrafo precedente e l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza, su base semestrale, trasmette all'Amministratore Unico una specifica informativa sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello, che ha ad oggetto:

- 1) l'attività svolta;
- 2) le risultanze dell'attività svolta;
- 3) gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione;
- 4) più in generale, l'esito dell'attività di vigilanza;
- 5) l'esito della sua attivazione a fronte della ricezione delle segnalazioni anche anonime ricevute ai sensi della normativa Whistleblowing.

4.6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

4.6.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative in base alla specifica procedura adottata dalla società;
- al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è stata prevista l'istituzione di appositi canali dedicati di comunicazione, idonei a tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante. La segnalazione può essere inviata:
 - tramite apposito software messo a disposizione degli utenti il cui link è reperibile all'interno della procedura di segnalazione pubblicata sul sito internet della società;
 - tramite deposito fisico della segnalazione in busta chiusa, con la dicitura "riservata/personale", da consegnarsi presso l'ufficio amministrativo della società;
 - mediante spedizione presso la sede sociale di AUB Scuola Ucraina di Balletto srl

all'attenzione dell'ODV;

- oralmente, mediante dichiarazione rilasciata dal segnalante in un incontro diretto con la Funzione whistleblowing/OdV.

Anche i soggetti esterni possono inoltrare la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza con le modalità comunicative sopra individuate.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e adotta per iscritto gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna.

L'Organismo di Vigilanza prenderà in considerazione le segnalazioni, ancorché anonime, che presentino elementi fattuali non manifestamente prive di fondamento.

AUB Scuola Ucraina di Balletto srl garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

4.6.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni relative alle violazioni sopra descritte, devono obbligatoriamente ed immediatamente essere trasmessi all'Organismo:

- 1) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti per i quali è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Società o suoi Dipendenti od Organi Societari o comunque la responsabilità della Società stessa;
- 2) i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti in materia di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro compreso l'avvio di procedimento giudiziario e/o amministrativo a carico di dipendenti/consulenti/apicali operanti nell'interesse della Società per le violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- 3) i procedimenti disciplinari promossi o, nel caso in cui dette violazioni siano commesse da soggetti non dipendenti, le iniziative sanzionatorie assunte in via contrattuale nei loro riguardi.

L'Amministratore Unico, in caso di eventi che potrebbero ingenerare gravi

responsabilità di AUB Scuola Ucraina di Balletto srl ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza e predispone specifica relazione che descriva nel dettaglio l'evento stesso, il rischio, il personale coinvolto, le iniziative disciplinari in corso e le soluzioni per limitare il ripetersi dell'evento.

4.6.3 Sistema delle deleghe e dei poteri aziendali

All'OdV, infine, deve essere comunicato il sistema delle deleghe e procure eventualmente adottato dalla Società ed ogni modifica che intervenga sullo stesso.

Per delega si intende quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Per potere aziendale si intende la gestione realizzata attraverso la procura ovvero il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad un soggetto dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Attualmente non vi sono deleghe e procure conferite in AUB.

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE.

5.1 Principi generali

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di organizzazione e gestione devono introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

L'efficacia del Modello è assicurata - oltre che dall'elaborazione di meccanismi di decisione e di controllo tali da eliminare o ridurre significativamente il rischio di commissione degli illeciti penali ed amministrativi per i quali è applicabile il D. Lgs. n. 231/2001 - dagli strumenti sanzionatori posti a presidio dell'osservanza delle condotte prescritte.

I comportamenti dei dipendenti e dei soggetti esterni (intendendosi per tali i lavoratori autonomi o parasubordinati, i professionisti, i consulenti, i fornitori, i subappaltatori e tutti coloro che a vario titolo prestano collaborazione in favore di AUB Scuola Ucraina

di Balletto srl) non conformi ai principi e alle regole di condotta prescritti nel presente Modello - ivi ricomprendendo il Codice Etico e i protocolli operativi ad esso allegati - costituiscono illecito contrattuale.

Su tale presupposto, AUB Scuola Ucraina di Balletto srl adotterà nei confronti:

- del personale dipendente, le sanzioni disciplinari stabilite dalla contrattazione collettiva applicata dalla Società (CCNL scuola privata laica) e dal Codice Disciplinare (Allegato 3).
- di tutti i soggetti esterni, il sistema sanzionatorio stabilito dalle disposizioni contrattuali e di legge che regolano la materia della risoluzione del contratto.

L'attivazione, lo svolgimento e la definizione del procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti sono affidati all'Amministratore Unico di AUB Scuola Ucraina di Balletto srl.

Quanto precede verrà adottato indipendentemente dall'avvio e/o svolgimento e definizione dell'eventuale azione penale a carico dell'autore del fatto o della società, in quanto i principi e le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte da AUB Scuola Ucraina di Balletto srl in piena autonomia ed indipendentemente dai possibili reati o illeciti amministrativi che eventuali condotte possano determinare e che l'autorità giudiziaria ha il compito di accertare.

L'art. 6, comma 2-bis, lett. d), del Decreto impone, inoltre, che nel sistema disciplinare così adottato vengano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei soggetti esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale procede anche alla segnalazione delle infrazioni di cui viene a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie e chiede conto dell'irrogazione o della mancata irrogazione delle sanzioni disciplinari a fronte delle contestazioni elevate.

Pertanto, in applicazione dei suddetti criteri, viene stabilito il sistema sanzionatorio di seguito riassunto e meglio descritto nel documento "Codice disciplinare" affisso in Accademia.

5.2 Personale dipendente (art. 66 CCNL).

Le violazioni delle regole comportamentali previste dal Modello commesse dai lavoratori dipendenti costituiscono inadempimento contrattuale e pertanto potranno comportare l'adozione delle sanzioni disciplinari previste e disciplinate dal contratto collettivo applicabile al medesimo rapporto di lavoro.

In particolare, il C.C.N.L. scuola privata laica, applicabile ai dipendenti dell'Accademia, stabilisce all'art. 66 l'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione base da versare secondo legge;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 6 gg, di effettivo lavoro (6/26);
- licenziamento disciplinare.

Quanto alle modalità applicative ci si riporta al medesimo art. 66 del C.C.N.L.

Restano ferme, e si intendono qui richiamate, le norme contenute nella L. 300/70, nella L. 604/66, nella L. 108/90 e nella L. 223/91 e successive modifiche e integrazioni, richiamate dallo stesso C.C.N.L.

In conformità ai criteri ispiratori della materia previsti anche dallo Statuto dei Lavoratori, la tipologia e l'entità della sanzione (laddove sia previsto un minimo e un massimo edittale) saranno individuate tenendo conto della gravità della mancanza, della recidiva nella medesima, del grado della colpa e dell'intensità della volontarietà che hanno caratterizzato la condotta suscettibile in un illecito disciplinare.

5.3 Amministratori.

Nel caso di violazione del Modello da parte dell'Amministratore Unico, l'OdV ne informerà tempestivamente l'organo di controllo se presente, ovvero i Soci.

Tenuto conto che l'Amministratore Unico della Società è nominato dall'Assemblea dei Soci, nel l'ipotesi in cui sia stato disposto il suo rinvio a giudizio, come presunto autore del reato da cui deriva la responsabilità amministrativa della Società, si procederà alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per deliberare in merito alla revoca del mandato.

5.4 Soggetti esterni.

Ogni comportamento posto in essere da soggetti esterni ad AUB Scuola Ucraina di Balletto srl che, in contrasto con il presente Modello, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto n. 231/2001, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nei contratti di fornitura, nei contratti di subappalto, nei contratti di consulenza e in qualsiasi altra convenzione scritta con fornitori della Società, partner, consorzi e qualsivoglia altra forma di associazione con società del settore, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta ovviamente salva l'ulteriore riserva di richieste di risarcimento dei danni qualora da tali comportamenti derivi qualsivoglia danno (anche di sola immagine o reputazione) ad AUB Scuola Ucraina di Balletto srl, come nel caso di applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal Decreto medesimo.

Medesime clausole contrattuali verranno inserite nei contratti già in essere previa comunicazione ai soggetti esterni dell'intervenuta adozione del presente Modello da parte dell'Amministratore Unico.

6. LA DIFFUSIONE DEL MODELLO.

L'adeguata diffusione dei principi e delle prescrizioni contenute nel Modello rappresenta fattore di grande importanza per la corretta ed efficace attuazione del sistema di prevenzione aziendale.

L'adozione del presente Modello è comunicata ai Destinatari attraverso l'inserimento del Modello (di un suo estratto) sul sito web di AUB Scuola Ucraina di Balletto srl.

Il Modello verrà inviato, eventualmente anche a mezzo e-mail, a tutti i dipendenti.

Gli stessi dovranno sottoscrivere una dichiarazione di avvenuta ricezione e contestuale impegno a rispettare il Codice Etico ed il Modello stesso.

Ai nuovi assunti sarà data comunicazione dell'adozione del Modello, nonché fornita copia elettronica o cartacea dello stesso e del Codice Etico, unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno tempestivamente comunicate ai Destinatari attraverso i canali informativi ufficiali.

6.1 Formazione del personale

Si prevede una formazione differenziata a seconda del ruolo svolto in azienda, in un'ottica di personalizzazione dei percorsi e di reale rispondenza ai bisogni delle singole risorse. Pertanto, in linea generale, la formazione sarà articolata sui livelli di seguito indicati:

- Personale direttivo e con funzioni amministrazione della società: riunione iniziale e periodica con eventualmente la presenza dell'OdV, volta alla presentazione del Modello, del Codice Etico e dei protocolli e procedure in essere con esplicitazione del contesto normativo e del ruolo dell'Organismo di Vigilanza.
- Altro personale: nota informativa interna volta all'esplicitazione dei principi fondamentali del Modello e del Codice Etico in particolare; periodiche e-mail informative e di aggiornamento; informativa in sede di assunzione per i nuovi assunti.

6.2 L'aggiornamento del Modello.

L'efficacia e la concretezza del Modello vengono valutate anche con riferimento alla dinamicità dello stesso, ovvero alla capacità di seguire i cambiamenti organizzativi della Società e del contesto normativo di riferimento. Ciò determina la necessità di procedere, da parte dell'OdV, ad una costante attività di aggiornamento del Modello. AUB Scuola Ucraina di Balletto srl attribuisce all'Amministratore Unico il potere di adottare, sulla base anche di indicazioni e proposte provenienti dall'OdV, modifiche e/o integrazioni al Modello ed ai suoi Allegati che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello adottato;
- modifiche normative che comportino l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ad altre tipologie di reato per le quali si reputi sussistente un rischio di commissione nell'interesse o a vantaggio della Società;
- significative modifiche intervenute nella struttura organizzativa, nel sistema dei poteri e nelle modalità operative di svolgimento delle attività a rischio e dei controlli a presidio delle stesse.

ALLEGATI

- 1) CODICE ETICO DI AUB SCUOLA UCRAINA DI BALLETO SRL**
- 2) DOCUMENTO DI ANALISI DEL RISCHIO**
- 3) CODICE DISCIPLINARE**
- 4) PROTOCOLLI OPERATIVI NELLE AREE RITENUTE PIU' SENSIBILI**